

ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI
Ad Indirizzo Musicale
Viale Umberto I n.3 - 64032 Atri (TE)
Tel.085-87265 - C.F. 90015850671 – C.U. UFDD0C
www.icatri.edu.it - teic834002@istruzione.it - teic834002@pec.istruzione.it

Atri 12 Ottobre 2023

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
ALL'ALBO – SITO WEB
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI
LORO
SEDI

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2023/2026.

Facendo seguito al decreto di indizione, si precisa quanto segue.

Le elezioni sono state indette per la costituzione **del CONSIGLIO di ISTITUTO dell' ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 1° GRADO “ ATRI**, che dovrà durare in carica per il **triennio 2023/2026**, ai sensi del decimo comma dell'art. 8 del D. L.vo n.297/94.

Le **VOTAZIONI** avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di **domenica 19 NOVEMBRE 2023** e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di **lunedì 20 NOVEMBRE 2023**.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 (ART. 6) alunni, la **RAPPRESENTANZA** delle COMPONENTI in seno all'eleggendo **ORGANO COLLEGALE** sarà di **19 MEMBRI** così assegnati:

- a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
- b) n. **8** Rappresentanti del **PERSONALE INSEGNANTE** eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. con esclusione dei supplenti temporanei;
- c) n. **8** Rappresentanti dei **GENITORI degli ALUNNI** eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;
- d) n. **2** Rappresentanti del **PERSONALE A.T.A.** eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le **ELEZIONI** avvengono con il sistema proporzionale sulla base di **LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente**.

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l' **elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE INSEGNANTE** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato

sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio. Perde il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto. Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola volta; nell'ipotesi in cui abbiano più figli iscritti all'Istituto voteranno una sola volta e precisamente nella sede frequentata dal figlio minore).

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE A.T.A. spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Perde il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono. Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le **LISTE dei CANDIDATI**, senza distinzione di ordine di scuola, **devono essere presentate personalmente**, da uno dei firmatari, alla segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, **dalle ore 09.00 del 30 ottobre 2023 alle ore 12.00 del 4 novembre 2023**

- a) per la **COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE**, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno **20 presentatori**;
- b) per la **COMPONENTE dei GENITORI**, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da **almeno 20 presentatori**;
- c) per la **COMPONENTE A.T.A.** da almeno **3 presentatori**.

I CANDIDATI devono essere elencati con l'indicazione del Cognome, Nome, luogo e data di nascita.

I CANDIDATI, inoltre, devono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) BIANCHI Mario, ecc.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I[^], II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni **LISTA**, per ciascuna Componente, può comprendere un **NUMERO DI CANDIDATI** fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria di cui trattasi . Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

- ❖ Componente **Personale Insegnante** massimo n. **16** candidati su **8 da eleggere**;
- ❖ Componente **Genitori degli alunni** massimo n. **16** candidati su **8 da eleggere**;
- ❖ Componente **Personale A.T.A.** massimo n. **4** candidati su **2 da eleggere**

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. I membri della commissione elettorale che risultino inclusi in liste di candidati devono essere immediatamente sostituiti.

Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, **il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X)** sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

- Per la Componente del **PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.**
- Per la Componente dei **GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.** I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la Componente del **PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.**

Le **LISTE** devono essere corredate della **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte dei candidati che devono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le **FIRME** dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere **autentiche** dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento.

In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.

È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo n. 297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria della scuola.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia GRAZIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93